

# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

### IN

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giuseppe Zola Consigliere

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario dott.ssa Laura De Rentiis Referendario dott. Donato Centrone Referendario dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario (relatore)

dott. Andrea Luberti Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23.10.2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 52503 del 26.09.2012 con la quale il sindaco del comune di Varese ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Cristiano Baldi;

#### PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Varese, con nota n. 52503 del 26.09.2012, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

In particolare, il comune di Varese precisava quanto segue:

- di volere adeguare gli statuti di due società (Aspem Reti s.r.l. e AVT S.p.a.), interamente possedute dal Comune di Varese, al disposto dell'art. 4 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- che Aspem s.r.l. è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e dispone di un collegio sindacale composta da 3 membri mentre affida il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. ad una società esterna;
- che Avit s.p.a. si caratterizza, invece, per un consiglio di amministrazione ed un collegio sindacale (che svolge anche funzioni di controllo contabile) composti da 3 membri;
- che gli organismi amministrativi di entrambe le società avevano scadenza alla data prevista (29 aprile 2012) per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 ma, in occasione delle assemblee societarie appositamente convocate, la scrivente Amministrazione non aveva ancora potuto provvedere ad emettere né il decreto di nomina dei componenti il C.d.A. di AVT S.p.a., né il decreto di designazione di Aspem Reti S.r.l., sicché le assemblee societarie venivano nuovamente convocate per la nomina del C.d.a. di AVT S.p.a. e per la nomina del C.d.A. e del Collegio Sindacale di Aspem Reti S.r.l.;

- che in data 5 luglio 2012, con decreto sindacale n. 24 venivano designati i componenti del C.d.A. e del collegio sindacale di Aspem Reti s.r.l., la cui elezione andava però formalizzata dall'assemblea;
- che tuttavia la successiva assemblea Aspem Reti s.r.l. del 25 luglio 2012 andava deserta;
- che con decreto sindacale n. 25 in pari data veniva nominato il C.d.A.
   di AVT s.p.a., mentre in data 17 luglio l'assemblea dei soci determinava la durata della nomina (3 anni) ed il compenso dei consiglieri;
- che in data 6 luglio 2012 entrava in vigore il D.L. n. 95/2012, il cui articolo 4 ha introdotto diverse novità in merito alla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale controllo pubblico.

Secondo la tesi prospettata dall'Amministrazione, i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del d.l. n. 95/2012 troverebbero applicazione, in conformità all'art. 11 delle preleggi, solo "a far tempo dalla scadenza degli organismi societari che avverrà dopo il 6 luglio 2012, ossia successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012".

Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell'ente locale chiedeva un parere "in relazione alla possibilità di provvedere, da parte delle assemblee societarie, alla nomina degli organismi societari in conformità ai sopra richiamati Decreti Sindacali, eventualmente determinandone la durata in misura ridotta, ossia fino

all'approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla recente normativa, ovvero per la durata attualmente prevista dai vigenti statuti societari".

#### AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile nei limiti delle competenze di questa corte.

Il parere, infatti, concernendo l'interpretazione di una normativa chiaramente dettata al contenimento della spesa pubblica, rientra a pieno titolo nella nozione di contabilità pubblica nei termini sopra delineati.

#### **MERITO**

La questione in esame concerne, in estrema sintesi, la decorrenza applicativa dei commi 4 e 5 dell'articolo 4, d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012.

In via preliminare, il Collegio rammenta che la decisione da parte dell'Amministrazione (*id est*, del soggetto partecipato) di provvedere o meno a determinate scelte (nomina degli organismi societari) è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, anche in ossequio a prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell'Ente.

Ciò posto, si può passare all'esame della questione interpretativa proposta.

Il comma 4 citato introduce un limite alla composizione numerica dei consigli di amministrazione, nonché prescrizioni sullo status e sui compensi dei componenti degli stessi consigli, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento.

Lo stesso comma 4 conclude prevedendo espressamente che "la disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il successivo comma 5 contiene un'analoga disposizione residualmente riferita alle "altre società a totale partecipazione pubblica" (senza quindi il riferimento al dato del fatturato). Anche in tal caso viene espressamente individuata la decorrenza "dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le due norme, quindi, prevedono un'espressa indicazione circa la loro decorrenza: tenuto conto che il d.l. n. 95/2012 è entrato in vigore il 6 luglio 2012 (art. 25 del decreto per cui "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" e pubblicazione sulla Gazz. Uff. del 6 luglio), con chiara evidenza i commi 4 e 5 troveranno applicazione per ogni rinnovo di consiglio di amministrazione a partire dal giorno 7 luglio.

Da tale chiarissima proposizione derivano due considerazioni.

In primo luogo, l'operatività della norma non può certamente essere condizionata ad una modifica statutaria: pur prendendo atto della necessità di regolarizzare lo statuto societario, è però evidente che la norma troverà fin da subito applicazione anche se contrastante con le previsioni statutarie.

In secondo luogo, il discrimine applicativo è costituito dal "primo rinnovo dei consigli di amministrazione" successivo al 6 luglio: ciò significa che se entro tale data le operazioni di rinnovo non si sono esaurite (non essendo rilevante il solo compimento di atti prodromici quale la designazione), tali operazioni risulteranno sottostanti alle nuove prescrizioni normative.

Tale interpretazione è del tutto coerente e conforme con l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Del tutto fuori luogo il riferimento al comma 13 dell'articolo 4 in esame secondo cui "le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali": la norma, che nulla ha a che vedere con la decorrenza temporale di applicabilità, concerne unicamente il rapporto tra normativa speciale e normativa codicistica.

Alla luce di quanto esposto, è evidente la soluzione da offrire per i quesiti posti dal comune di Varese.

Con riguardo alla Aspem Reti s.r.l., poiché la nomina del nuovo C.d.A. non è avvenuta entro il giorno 5 luglio 2012 (essendo rimessa all'assemblea dei soci convocata per il 25 luglio ma andata deserta), è chiaro che si rientrerà pienamente nel disposto operativo della nuova normativa, trattandosi di "primo

rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Opposta la soluzione con riferimento alla AVT s.p.a.: in tal caso (art. 13 dello Statuto) il comune nomina ex art. 2449 c.c. i componenti del C.d.A. in modo vincolante e decisivo, mentre all'assemblea è riservata la sola individuazione della durata in carica (comunque già fissata nel massimo di 3 esercizi).

Pertanto, è evidente che la procedura di rinnovo del consiglio di amministrazione si è perfezionata con la nomina da parte dell'ente pubblico (decreto sindacale del 5 luglio), nomina da cui l'assemblea non può discostarsi.

La successiva delibera assembleare, infatti, eserciterà una funzione meramente ratificatoria, rivestendo carattere accessorio la determinazione della durata in carica dei componenti l'organo di amministrazione (così come, tra l'altro, dimostrato dalla presenza di un limite suppletivo di durata nella legge – art. 2383 c.c. – e nello stesso Statuto societario).

#### P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. Così deciso nell'adunanza del 23 ottobre 2012.

> II Relatore (dott. Cristiano Baldi)

II Presidente (dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il 24 ottobre 2012

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)